

10 MARZO 2017
9.30-17.30

LA SICUREZZA NEI LABORATORI - FORMAZIONE PREPOSTI

Note Dini
Palazzo del Castellato
Strada Normale Superiore
Piazza del Castellato, 91A

LA FIGURA DEL PREPOSTO NELLE APPLICAZIONI DELLA NORMA DI SICUREZZA

CONCETTI DI RISCHIO, PREVENZIONE E PROTEZIONE

GLI ASPETTI DELLA CORRETTA SANITARIA

CRITICITÀ MACCHINE E UTILIZZO DEI PROTETTORI IN LABORATORIO

I RISCHI SPECIFICI
Fattore biologici, fattori chimici e microbici

L'informazione, la formazione e l'addestramento sono obblighi di legge secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e in merito l'articolo del D. Lgs. 104/09 ne sottolinea l'importanza, anche in base alle norme del Decreto di Lavoro. Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione per i preposti deve avere il requisito che tale formazione sia erogata in laboratorio di stampo alla professione di legge mediante formazione frontale e dal non ottenimento di attestato di partecipazione.

RSPP S.N.S. Ing. Eugenio Lucchesini

Modulo Giuridico

Evoluzione della figura di Preposto
 Preposto di fatto e di diritto
 La delega
 Riepilogo dei compiti delle figure della sicurezza
 Operatività del Preposto

Evoluzione della Figura del Preposto

La figura del **Preposto** viene introdotta nel panorama delle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro dal **D.pr. 547/55** con la seguente definizione:

ART. 4 1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
- b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
- c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Evoluzione della Figura del Preposto

Il **Preposto** subisce una modifica nell'art.4 comma 5 del **D.lgs. 626/94** (obblighi D.L., Dirigenti e Preposti)

Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- e) prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione;
- h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'[art. 19, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#);

Evoluzione della Figura del Preposto

Il Preposto all'art. 2 del D.lgs. 81/08 viene così definito :

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”



“Le responsabilità sono modellate con i poteri” (R.Guariniello)

Evoluzione della Figura del Preposto

Il Preposto nel nuovo D.L. 146/2021

La prima modifica riguarda l'**articolo 18** (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono **“individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”**.

Inoltre nell'**articolo 19** (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Evoluzione della Figura del Preposto

L'evoluzione consta del fatto che dall'applicazione di una serie di precetti derivanti da posizioni gerarchiche aziendali (ove presenti atti di delega espliciti) si passa al riconoscimento di una specifica "operatività" fondata su precise competenze professionali che danno adito evidenti poteri funzionali, che non si limitano solo alla sovrintendenza ed il controllo degli eventi laboratoriali ma si estendono sino all'interdizione lavorativa per specifiche situazioni di pericolo.



Il Preposto nell'azione quotidiana

Art. 19 Compiti del Preposto

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; (nota: vale il potere interdittivo)
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (nota: vale il potere interdittivo)
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; (nota: vale il potere interdittivo)
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Il Preposto nella gestione delle emergenze

L'art. 19 Compiti del Preposto:

- c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio e dare istruzioni affinché il Lavoratore abbandoni il posto di lavoro o la zona pericolosa, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile (nota: vale il potere funzione di iniziativa)
- d. informare il più presto possibile il Lavoratore esposto al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (nota: vale il potere funzione di iniziativa)
- e. astenersi dal richiedere al Lavoratore di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave ed immediato

Sanzioni a carico del Preposto

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

(modificato dall'[articolo 33 del decreto legislativo 106/09](#) - ndr)

([Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008](#))

1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

- a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
- b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
- c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).



Responsabilità a carico del Preposto

Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia antinfortunistica.

- Nel sistema giuridico italiano **la responsabilità penale è personale**, quindi risponde davanti alla legge **la persona fisica** che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente: una condotta significa che non si risponde di una intenzione o di uno stato d'animo.
- E' bene sottolineare che le condotte possono **essere attive oppure omissive** e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a **condotte omissive**, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative che non adottano le condotte **che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare**.
- la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere a carico delle persone giuridiche, quali l'Istituto di appartenenza



Responsabilità a carico del Preposto

E' opportuno operare una distinzione, non sempre agevole tra condotta omissiva e condotta commissiva (attiva) connotata dall'elemento soggettivo colposo:

nella prima, viene violato un divieto in quanto l'agente omette la condotta dovuta (es. il caso in cui il ricercatore preposto accetta l'ingresso di uno studente privo di DPI);

nella seconda viene, al contrario, violato un comando in quanto l'agente pone in essere una condotta attiva colposa omettendo di adottare quella diligente (es. violazione del protocollo smaltimento rifiuti con sversamento nel lavandino del laboratorio)

Nel caso di condotta commissiva, dunque, il giudizio controfattuale va effettuato chiedendosi se, ipotizzando non avvenuta la condotta commissiva descritta, l'evento si sarebbe ugualmente verificato. Va data, inoltre, adesione alla tesi, dominante in dottrina, della cooperazione colposa (disciplinata dall'art. 113 c.p.), quando vi è mera consapevolezza dell'altrui partecipazione.



Responsabilità a carico del Preposto

Esempi di azioni omissive ricorrenti in capo al **PREPOSTO** nel laboratorio:

- Mancanza di controllo in capo ad una procedura svolta in spregio alle normali consuetudini e alle prassi operative stabilite dai regolamenti e schede di lavorazione (es: scorretto carico/scarico dewar, anomala gestione gas medicali, cablaggi conflittuali)
- Mancato controllo di accesso ai laboratori privi dei normali DPI
- Mancata informazione dello studente che accede alle attività laboratoriali
- Mancata formazione di tutti i soggetti che accedono alle attività laboratoriali
- Mancata manutenzione o svolgimento di quest'ultima senza attenersi a quanto predisposto dal libretto d'uso e manutenzione della macchina e/o attrezzatura
- Procedura anomala di smaltimenti di reflui chimici derivanti dalle attività laboratoriali
- Tarature, allineamenti, aggiustaggi momentanei effettuati in presenza di personale estraneo alle operazioni in oggetto



Responsabilità a carico del Preposto (un caso)

Un incidente durante un normale esperimento di laboratorio ha portato quattro persone al pronto soccorso. È successo al dipartimento di Scienze farmaceutiche dell'Università Statale di Milano (via Mangiagalli 25) e ha coinvolto due ricercatori e due studenti universitari.

Tutto è successo quando un tecnico di laboratorio ha svuotato dell'acido particolarmente irritante (ma di normale utilizzo negli esperimenti) in un lavandino. Un gesto avventato che ha provocato la fuoriuscita di fumi dal condotto idraulico, causando a quattro giovani un'irritazione delle vie aeree e delle mucose di occhi e naso.

I due ricercatori e i due studenti hanno immediatamente abbandonato i laboratori e si sono recati al pronto soccorso, dove dopo la visita sono risultati in codice bianco. L'episodio risale al 6 ottobre e da quel giorno la Statale ha chiuso i due laboratori in via Mangiagalli. «Si è trattato di un errore - hanno spiegato dall'università - visto che gli esperimenti devono essere effettuati all'interno di cappe chimiche che raccolgono i fumi. I reflui di laboratorio, inoltre, devono essere trattati con una procedura specifica che prevede la raccolta e lo smaltimento da parte di una ditta specializzata».

Tuttavia qualche problema di sicurezza rimane. Il 14 ottobre i tecnici dell'Asl hanno ispezionato i locali e concordato con gli uffici tecnici della Statale la messa in sicurezza degli impianti idraulici.



Milano 23.10.2014

Responsabilità a carico del Preposto (un caso)

Una pasticca di litio è entrata in contatto con aria e acqua, sprigionando una nube tossica. Una decina di intossicati tra tecnici, docenti e studenti.

Università Pisa, facoltà di Ingegneria

PISA – Un gruppo di studenti, tecnici e docenti hanno accusato una lieve intossicazione a causa di un piccolo incidente avvenuto durante un test di laboratorio, alla facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa. La palazzina è stata evacuata per precauzione: sgomberate decine di persone. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa dell'ateneo, un tecnico di laboratorio stava "maneggiando una pasticca di litio, che è entrata a contatto con acqua e aria, sprigionando una sostanza tossica che gli ha provocato irritazioni cutanee e agli occhi. Lievi disturbi anche per gli altri occupanti della stanza".

MISURA PRECAUZIONALE. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con una squadra specializzata, la Nbc (Nucleare biologico, chimico e radioattivo), che ha isolato i locali e ha provveduto a sgomberare decine di persone attraverso le finestre, utilizzando l'autoscala. "Nessuno tra coloro rimasti coinvolti nell'incidente – spiega ancora l'Università di Pisa - ha riportato conseguenze gravi e il loro trasporto in ospedale è stata solo una misura precauzionale".



Pisa, 28 dicembre 2010

Posizioni di garanzia del Preposto



Presupposti per attivare la delega

La delega di funzioni per definizione è: “l’atto organizzativo interno all’impresa, con il quale un soggetto a ciò abilitato (delegante) – in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, positivi e negativi – trasferisce ad un altro soggetto (delegato) doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale.

La delega è stata dunque individuata, rispetto a strutture complesse quali quelle imprenditoriali, come strumento per meglio organizzare l’attività lavorativa e gli obblighi in materia di sicurezza, ripartendo anche le relative responsabilità.

Articolazione della delega

Nella fattispecie è un soggetto debitamente “DELEGATO” in quanto soggetto attivo nell’organizzazione della sicurezza dell’ente, chiamato per competenze ed esperienza comprovata (curriculum) ad assumere specifici ruoli (applicazione dell’art.2)

- Responsabile dei laboratori
- Responsabile di dipartimento

In suddetto caso occorre l’atto di delega

Presupposti della delega:

- Atto scritto con data certa
- Professionalità ed esperienza del delegato
- Attribuzione di effettivi poteri di organizzazione, gestione e controllo
- Autonomia di spesa (ove necessaria)
- Accettazione scritta (ed avente data certa)
- Pubblicità della delega
- Obbligo di vigilanza sul delegato

Chiarimento Sentenza Cassazione 22246/2014

... senza delega vige il PRINCIPIO di EFFETTIVITA' !

Nella sentenza n. 22246 del 29 maggio 2014 della Cassazione penale, si desume che Preposto cd. "*di diritto*" è il soggetto che svolge le funzioni tipiche delineate dall'art. 2 lett.e) d.lgs. n.81/08 sulla base di uno specifico incarico e di specifiche direttive ricevute dal datore di lavoro.

Preposto "*di fatto*" è invece colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall'art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.

Applicabilità della delega negli enti di ricerca

Il decreto n. 81/2008 conferma la possibilità di ampia delega degli obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro, previa definizione di un numero limitato e tassativo di esclusioni.

L'intento perseguito è quello di **rafforzare il processo di responsabilizzazione dei massimi livelli della gerarchia dell'Azienda/Ente**, affinché possa partire dal vertice l'impulso idoneo ad attivare, nel migliore dei modi possibili, il complesso meccanismo della programmazione prevenzionale organizzata e capace di coinvolgere l'intera struttura gerarchica presente in azienda/nell'ente.

Rapporto tra Pubblica Dirigenza e Preposto

Art. 17 Funzioni dei dirigenti D.lgs. 165/2001

I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

... e allora perché non delegare ?

Operatività del Preposto

Il Preposto in relazione al LUOGO, alle ATTREZZATURE, alle LAVORAZIONI

Il Preposto interviene su:

- L'organizzazione del laboratorio in relazione ai cicli lavorativi ed alle attrezzature da installare
- La scelta ed installazione delle attrezzature/strumentazioni all'interno del lab. in relazione alle mutue conflittualità, tenendo presente libretto d'uso e manutenzione e fascicolo tecnico
- La fase di collaudo tecnico e/o amministrativo
- L'uso dell'attrezzatura/strumentazione secondo procedure ben codificate
- La manutenzione ordinaria e straordinaria (in affiancamento a ditta esterna)
- La procedura di dismissione dell'attrezzatura non più rispondente ai requisiti operativi e di sicurezza
- Il monitoraggio sulle cause degli incidenti o quasi incidenti
- L'evidenziazione del rischio residuo e la definizione della cartellonistica di sicurezza
- Gestione dei rifiuti laboratoriali (applica le procedure di accantonamento al Deposito Temporaneo)



Operatività del Preposto




Le relazioni interpersonali del Preposto di Laboratorio

- Attività di relazione con il Direttore di Dipartimento con l'obbligo della segnalazione delle anomalie di processo e di strumentazione
- Attività di relazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (scelta DPC, DPI, gestione infortuni ed incidenti, tenuta dei registri manutentivi)
- Attività di controllo delle procedure operative delle varie linee di ricerca (POS) se congruenti con l'organizzazione del laboratorio frequentato
- Gestione emergenze interne al laboratorio (allarmi, livelli ambientali incompatibili, pressurizzazioni, presidi antinfortunistici etc.)
- Rapporto con gli organi di vigilanza (ASL, Isp. Prov. Del Lavoro, V.F.)
- Centrale acquisti per il funzionamento del laboratorio (materiale di consumo, manutenzione, etc.)


Riepilogo delle figure della sicurezza

POSIZIONE NELL'ENTE	RUOLO PER LA SICUREZZA	OBIETTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA	MODALITA' E RESPONSABILITA' DI MONITORAGGIO	RESPONSABILITA' DI SICUREZZA	COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA NEL LAVORO
DIRIGENTE SCOLASTICO	<p>DATORE DI LAVORO</p> 	<p>Favorire le politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.</p> <p>Ottenere una riduzione degli infortuni in azienda.</p> <p>Dare attuazione agli interventi previsti nel documento di valutazione dei rischi (DVR).</p>	<p>Effettua il monitoraggio sulle attribuzioni dei dirigenti ed ha il controllo sulle proprie.</p> <p>Utilizza il Piano di adeguamento del DVR.</p>	<p>Ha la responsabilità della Valutazione dei Rischi e di tutte le altre che la normativa vigente gli attribuisce.</p>	<p>Approvare tutte le decisioni e tutta la documentazione e le scelte relative previste dal DVR</p> <p>Definire la Politica aziendale per la sicurezza, in collaborazione con tutti i soggetti dell'ente.</p> <p>Effettuare il riesame del sistema, con le altre funzioni aziendali (dell'ente) definendo i programmi di formazione e la pianificazione delle verifiche interne di monitoraggio.</p>


Riepilogo delle figure della sicurezza

POSIZIONE NELL'ENTE	RUOLO PER LA SICUREZZA	OBIETTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA	MODALITA' E RESPONSABILITA' DI MONITORAGGIO	RESPONSABILITA' DI SICUREZZA	COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA NEL LAVORO
RESPONSABILE DI LABORATORIO	<p>PREPOSTO</p> 	<p>Ottenere nel suo reparto (laboratorio/i) la riduzione degli infortuni, incidenti e dei comportamenti pericolosi.</p> <p>Dare attuazione agli interventi previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).</p>	<p>Esegue il monitoraggio degli addetti del proprio reparto (laboratorio). Utilizza il piano di adeguamento del DVR per gli obiettivi di sua competenza.</p>	<p>Ha la responsabilità del controllo, vigilanza e verifica delle attuazioni delle misure nel proprio reparto (laboratorio) su: comportamenti e/o situazioni pericolose, rilevazioni degli incidenti e/o degli infortuni.</p>	<p>Collaborare alla definizione delle misure di prevenzione e protezione per i lavoratori del proprio reparto (laboratorio).</p> <p>Assegnare i compiti ai lavoratori del proprio reparto tenendo conto delle peculiarità in materia di ssl.</p> <p>Verificare e controllare il rispetto delle norme e delle istruzioni di sicurezza da parte dei lavoratori del proprio reparto ecc...</p>

Riepilogo delle figure della sicurezza

POSIZIONE NELL'ENTE	RUOLO PER LA SICUREZZA	OBIETTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA	MODALITA' E RESPONSABILITA' DI MONITORAGGIO	RESPONSABILITA' DI SICUREZZA	COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA NEL LAVORO
DOCENTE ITP IN LABORATORIO	<p>PREPOSTO</p> 	<p>Ottenere nel suo reparto (laboratorio/i) la riduzione degli infortuni, incidenti e dei comportamenti pericolosi.</p> <p>Dare attuazione agli interventi previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).</p>	<p>Esegue il monitoraggio degli addetti del proprio reparto (laboratorio). Utilizza il piano di adeguamento del DVR per gli obiettivi di sua competenza.</p>	<p>Ha la responsabilità del controllo, vigilanza e verifica delle attuazioni delle misure nel proprio reparto (laboratorio) su: comportamenti e/o situazioni pericolose, rilevazioni degli incidenti e/o degli infortuni.</p>	<p>Collaborare alla definizione delle misure di prevenzione e protezione per i lavoratori del proprio reparto (laboratorio).</p> <p>Assegnare i compiti ai lavoratori del proprio reparto tenendo conto delle peculiarità in materia di ssl.</p> <p>Verificare e controllare il rispetto delle norme e delle istruzioni di sicurezza da parte dei lavoratori del proprio reparto ecc...</p>

Riepilogo delle figure della sicurezza

POSIZIONE NELL'ENTE	RUOLO PER LA SICUREZZA	OBIETTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA	MODALITA' E RESPONSABILITA' DI MONITORAGGIO	RESPONSABILITA' DI SICUREZZA	COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA NEL LAVORO
Studente	<p>LAVORATORE</p> 	<p>Non mettere in atto comportamenti pericolosi per la propria salute e sicurezza e per quella dei loro colleghi.</p> <p>Dare attuazione agli interventi previsti nel DVR.</p>	Monitoraggio in autocontrollo.	<p>Ha la responsabilità di tutelare la propria salute e sicurezza e quella dei propri colleghi.</p> <p>Fra di essi viene eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Fra di essi vengono nominati gli addetti della squadra di emergenza.</p>	<p>Rispettare le istruzioni ricevute e non operare di propria iniziativa.</p> <p>Utilizzare macchine, attrezzature e DPI conformemente alle informazioni e alla formazione ricevuta.</p> <p>Compiti previsti dalla normativa vigente per il ruolo di addetto al Primo soccorso ed alla prevenzione incendi.</p>

Strategie operative del Preposto (formazione ed informazione)

Il Preposto spesso è il soggetto che accoglie in laboratorio soggetti di neoimmissione per cui a lui spetta il compito primario della formazione ed informazione:

- Illustrazione delle regole comportamentali fondamentali nei processi scientifici (regolamento di laboratorio, libretti informativi di base)
- Assistenza nella compilazione dei P.O.S.
- Addestramento sull'uso delle macchine ed attrezzature in laboratorio (schede di utilizzo strumentali e descrizione dei principali processi)
- Illustrazione delle regole di detersione ed igienizzazione dei supporti
- Illustrazione delle regole di smaltimento rifiuti speciali
- Metodiche di abbattimento dei rischi interferenziali
- Formazione ed addestramento sull'uso corretto dei DPI (specie quelli di III cat.)

Strategie operative del Preposto (vigilanza)

Il Preposto svolge la fondamentale attività di controllo e vigilanza previste dal ruolo attribuitogli:

- Controllo della presenza dei DPI e del loro corretto uso
- Controllo della redazione dei POS/schede operative
- Verifica dell'ammissibilità di certe tipologie di ricerca in relazione alla strumentazione persistente
- Controllo dei rischi interferenziali
- Controllo della sussistenza dei materiali di consumo
- Controllo di ammissibilità di sostanze e materiali biologici in relazione ai livelli di protezione propri dei laboratori
- Controllo funzionalità strumentali e dei rilevatori presenti (check quotidiani)
- Gestione delle emergenze

Operatività fuori sede

La gerarchia organizzativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come si concretizza al di fuori della consueta sede operativa?

Art.3 comma 6 D.lgs. 81/08

Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N) , e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N) , che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

Operatività emergenziale

Ricordarsi sempre della presenza e verifica dei presidi emergenziali !



Spray per ferite chimiche



Inertizzanti per sversamenti